



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI  
UFFICIO II – Stato civile

Servizi Demografici  
Prot. Uscita del 16/07/2018  
Numero: **0002441**  
Classifica: 15100.area 3

Roma,



- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA **LORO SEDI**
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA DI **TRENTO**
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA DI **BOLZANO**
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA  
VALLE D'AOSTA – Servizio Affari di Prefettura  
Piazza della Repubblica, 15 **AOSTA**
- e, per conoscenza:
- AL COMMISSARIO DELLO STATO  
PER LA REGIONE SICILIANA **PALERMO**
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO  
PER LA REGIONE SARDEGNA **CAGLIARI**
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Ufficio Legislativo **ROMA**
- AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO **SEDE**
- ALL'ANCI  
Via dei Prefetti, 46 **ROMA**



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI  
UFFICIO II – Stato civile

## CIRCOLARE N. 12/2018

**OGGETTO:** Annotazione della costituzione di fondo patrimoniale nei registri di stato civile.

Si fa seguito alla circolare n. 11/2014, concernente il D.M. 12 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni in merito alla necessità di procedere tempestivamente all'annotazione delle convenzioni matrimoniali di cui all'art. 162 c.c. a margine dell'atto di matrimonio ai fini dell'opponibilità nei confronti dei terzi.

Al riguardo si segnala che continuano a pervenire alla scrivente Direzione centrale atti giudiziari che convergono il Ministero dell'Interno per assunti ritardi - con conseguente richiesta risarcitoria - da parte di taluni ufficiali di stato civile nell'annotazione, nei prescritti registri, dell'avvenuta costituzione di fondo patrimoniale da parte dei coniugi, che la giurisprudenza riconduce al citato istituto delle convenzioni matrimoniali.

Com'è noto la Corte di Cassazione ha chiarito che *“la costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio”* (Cass. Civ., SS.UU., 13 ottobre 2009, n. 21658).

Risulta in merito onere del notaio rogante, ai sensi dell'art. 34 disp att. c.c., *“nel termine di trenta giorni dalla data del matrimonio o dalla data dell'atto pubblico di modifica delle convenzioni, ovvero di quella dell'omologazione del caso previsto dal secondo comma dell'articolo 163 del codice, richiedere l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della convenzione matrimoniale dell'atto di modifica della stessa”*.

Si rileva quindi la necessità di evidenziare che una volta che il notaio abbia ottemperato a tale incombenza, l'ufficiale di stato civile deve procedere tempestivamente, effettuate le verifiche di legge, all'annotazione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 69, lettera b) e 102 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI  
UFFICIO II – Stato civile

La menzionata sentenza della Suprema Corte ha, peraltro, ritenuto che l'opponibilità dell'avvenuta costituzione del fondo patrimoniale ai terzi risulta condizionata all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, *“mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo”*.

Il *dies a quo* dell'opponibilità della costituzione del fondo patrimoniale nei confronti dei terzi è pertanto individuato, come accennato e recentemente ribadito dalla Suprema Corte (Corte Cass. Civ., Sez. III, 24 marzo 2016, n.5889), nella data di annotazione da parte dell'ufficiale di stato civile.

Ne consegue che l'omessa tempestiva annotazione da parte dell'ufficiale di stato civile, in particolar modo in presenza di esecuzione immobiliare in danno dei coniugi costituenti il fondo, non risulta né emendabile né redimibile.

Si rinnova di conseguenza l'invito a sensibilizzare i Sindaci sulla problematica in parola ed a vigilare, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 396/2000, sul corretto adempimento delle prescrizioni di legge al fine di evitare l'instaurazione di contenziosi gravosi e potenzialmente forieri di danni, con possibili conseguenze anche sotto il profilo erariale.

IL DIRETTORE CENTRALE

D'Attilio